



Disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra

Atto del Governo 107

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	107	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006	
Norma di delega:	Articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione	12/08/2019	12/08/2019
annuncio:	24/09/2019	18/09/2019
assegnazione:	18/09/2019	18/09/2019
termine per l'espressione del parere:	24/09/2019	28/10/2019
Commissioni competenti:	13 ^a Territorio, ambiente e beni ambientali	II Giustizia e VIII Ambiente
Rilievi di altre Commissioni:	2 ^a Giustizia, 5 ^a Bilancio e 14 ^a Politiche dell'Unione Europea	V Bilancio e XIV Politiche dell'Unione Europea

Premessa

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi dell'[art. 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 \(legge di delegazione europea 2016-2017\)](#), che prevede una delega al Governo per adottare le disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'UE alla data della sua entrata in vigore.

La finalità del presente schema è di definire il sistema sanzionatorio che, in base all'art. 25 del [Regolamento \(UE\) n. 517/2014](#), sui gas fluorurati a effetto serra, gli Stati Membri sono tenuti ad implementare in relazione alla violazione delle disposizioni previste dal medesimo regolamento.

Si ricorda che il Regolamento (UE) n. 517/2014 mantiene l'obiettivo di protezione dell'ambiente, già previsto dal Regolamento (CE) n. 842/2006, che viene contestualmente abrogato, rafforzandolo e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (cosiddetti F-gas) contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esatfluoruro di zolfo (SF6).

Tali gas sono sostanze chimiche di origine antropica utilizzate, come ricorda la relazione illustrativa, come refrigeranti, agenti estinguenti, agenti espandenti, agenti propulsori degli aerosol e agenti isolanti nelle apparecchiature elettriche.

La stessa relazione sottolinea che l'uso dei gas fluorurati sta crescendo rapidamente a causa del maggiore impiego di prodotti e apparecchiature il cui funzionamento dipende da tali gas. Viene altresì evidenziato che i gas fluorurati a effetto serra non presentano sostanziali proprietà di riduzione dello strato di ozono, ma il loro contributo ai cambiamenti climatici è significativo: si stima, infatti, che l'impatto sul clima dei gas fluorurati di tutte le applicazioni può essere paragonato a quello dell'intero settore dell'aviazione.

Il citato **Regolamento mira a ridurre le emissioni di F-gas** principalmente attraverso una serie di misure tra cui: il contenimento delle perdite; il loro recupero; la promozione di regimi di responsabilità del produttore e la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle

attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di determinate apparecchiature; l'etichettatura di F-gas e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas; restrizioni all'immissione in commercio e controllo dell'uso.

Al fine di disciplinare le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea è stato emanato il [D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146](#). Lo strumento regolamentare non ha consentito l'introduzione di un apparato sanzionatorio e, conseguentemente, l'Unione europea ha aperto una procedura di infrazione (EU-PILOT 9154/2017/CLIMA), inviando all'Italia (25 luglio 2019) una lettera di costituzione in mora per non aver notificato le misure nazionali relative alle sanzioni nei casi di violazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.

Lo schema di decreto legislativo in esame si propone quindi di adempiere a quanto previsto dalla legislazione europea, adeguando (e sostituendo, abrogandole) le disposizioni del [D.Lgs. n. 26/2013](#), con cui è stata dettata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006, alle nuove e più severe norme dettate dal successivo regolamento (UE) n. 517/2014.

Contenuto

Campo di applicazione e definizioni (artt. 1 e 2)

L'art. 1 chiarisce il campo di applicazione dello schema in esame, statuendo che il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con il [D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146](#). Articolo 1

L'art. 2 richiama l'applicazione delle definizioni dettate dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e dall'art. 2 del D.P.R. 146/2018. Articolo 2

Sanzioni (artt. 3-15)

L'**articolo 3** individua le sanzioni da applicare per la **violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni** di F-gas previsti dall'art. 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Articolo 3

In particolare, il comma 1 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro per chi rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito. Tale disposizione consente di sanzionare la violazione dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento n. 517, che dispone che "il rilascio intenzionale nell'atmosfera di gas fluorurati a effetto serra è vietato se questo rilascio non è tecnicamente necessario per l'uso previsto". Si tratta di una condotta attualmente non sanzionata dal d.lgs. n. 26/2013.

Il comma 2 (che non trova corrispondenze nel testo del D.Lgs. 26/2013) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro per l'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di F-gas, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa. Tale disposizione consente di sanzionare la violazione dell'art. 3, paragrafo 3, primo comma, del Regolamento n. 517, che dispone, in particolare, che "se viene rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, gli operatori assicurano che l'apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo".

Il comma 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro per l'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del pertinente certificato, la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita.

Tale disposizione consente di sanzionare la violazione dell'art. 3, paragrafo 3, secondo comma, del Regolamento n. 517, che dispone che "se l'apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite ... ed è stata riparata una perdita nell'apparecchiatura, gli operatori assicurano che quest'ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace".

Si fa notare che, benché la tavola di concordanza allegata alla relazione illustrativa metta in relazione la norma in esame con il disposto del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 26/2013, in realtà si tratta di due disposizioni con finalità diverse: mentre la disposizione vigente si limita a sanzionare il mancato utilizzo di personale in possesso del necessario certificato, la norma in esame non si limita a sanzionare tale aspetto, ma anche il mancato rispetto del termine di un mese per l'effettuazione della verifica dell'efficacia della riparazione eseguita.

L'**articolo 4** applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a Articolo 4

15.000 euro per la **violazione degli obblighi in materia di controllo delle perdite** di F-gas, secondo le scadenze e le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014.

L'art. 4 del regolamento europeo, volto a disciplinare i controlli delle perdite, dispone (al paragrafo 1) che gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. Sono invece esclusi dai controlli, alle condizioni indicate dalla medesima norma, le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti F-gas in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente e i commutatori elettrici.

Tale disposizione si applica (in virtù del paragrafo 2) agli operatori delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra:

- apparecchiature fisse di refrigerazione; apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio (lettere da a) a d));
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero (lettera e));
- commutatori elettrici (lettera f));
- cicli Rankine a fluido organico (lettera g)).

Il paragrafo 3 di tale articolo definisce le frequenze con cui devono essere effettuati i controlli in questione.

Si fa notare che nel vigente sistema sanzionatorio recato dal D.Lgs. 26/2013, viene previsto (dall'art. 3, comma 1) che l'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 100.000 euro. L'importo massimo previsto dalla norma in esame è quindi decisamente inferiore a quello testé richiamato.

Nella relazione tecnica ciò viene giustificato alla luce del fatto che si tratta "di una fattispecie sanzionatoria che riprende solo in parte quanto disposto all'articolo 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 26/2013".

L'**articolo 5** introduce sanzioni per la **violazione degli obblighi in materia di sistema di rilevamento delle perdite** previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Per tali violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 100.000 euro.

Articolo 5

L'articolo 5 del regolamento n. 517 disciplina una serie di obblighi per i soggetti che, in virtù dell'art. 4, paragrafo 2 (vedi *supra*), del medesimo regolamento, sono tenuti al controllo delle perdite. Gli obblighi introdotti (che riguardano la predisposizione, nell'apparecchiatura, di un sistema di rilevamento delle perdite) non si riferiscono però a tutti i soggetti contemplati, ma solo agli operatori delle apparecchiature che contengono F-gas in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente. Per ognuno degli obblighi previsti dai quattro paragrafi dell'art. 5 del regolamento viene prevista la medesima sanzione, nell'importo minimo e massimo precedentemente indicato.

Si fa notare che nel vigente sistema sanzionatorio, la corrispondente sanzione è contenuta nell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 26/2013, che sanziona (tra l'altro) il mancato rispetto del paragrafo 3 dell'art. 3 del "vecchio" regolamento (n. 842/2006), che prevede, in particolare, che gli operatori delle applicazioni di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra in quantità pari o superiore a 300 chilogrammi devono installare sistemi di rilevamento delle perdite.

L'**articolo 6** individua le sanzioni da applicare per la **violazione degli obblighi in materia di tenuta dei registri** conservati nella banca dati di cui al D.P.R. 146/2018, stabiliti dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Articolo 6

L'articolo 6 del regolamento europeo, che disciplina la tenuta dei registri, dispone in particolare che gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite (a norma dell'articolo 4) istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le informazioni indicate nello stesso articolo 6.

Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, l'art. 16 del D.P.R. 146/2018 stabilisce che le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente. In particolare, i commi 4, 5 e 7 di tale articolo disciplinano le informazioni da trasmettere a seguito, rispettivamente: dell'installazione delle apparecchiature; di interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature già installate; dello smantellamento delle apparecchiature. Il successivo comma 8 dispone che la trasmissione delle citate informazioni deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'intervento.

Si fa notare che gli obblighi di trasmissione previsti dai citati commi 4, 5 e 7 decorrono dal 25 settembre 2019 (vale a dire dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 146/2018), come ricordato anche nella sezione "[Obblighi per le imprese e le persone certificate](#)" del sito della banca dati (<https://bancadati.fgas.it>) istituita in attuazione del D.P.R. 146/2018 (v. artt. 14 e 16).

L'articolo in esame prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 15.000

euro in caso di mancato inserimento nella banca dati delle informazioni citate nel termine di trenta giorni dalla data dell'intervento (cioè del termine previsto dal comma 8 dell'art. 16 del D.P.R. 146/2018 e che viene ribadito dalla norma in esame).

La tavola di concordanza evidenzia che la norma in esame sostituisce quelle recate dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 del D.Lgs. 26/2013, che fanno riferimento al "vecchio" sistema dei registri, che è stato "superato" con l'istituzione della citata banca dati.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni da applicare per la **violazione degli obblighi in materia di recupero** dei gas fluorurati a effetto serra previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Articolo 7

Si tratta di disposizioni che riproducono abbastanza fedelmente quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 26/2013.

In particolare, il comma 1 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro in caso di utilizzo di persone fisiche non in possesso del necessario certificato, nell'attività di recupero di F-gas durante la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature considerate dalla norma.

Il comma 2 sanziona con il pagamento di una somma da 7.000 a 100.000 euro l'impresa che utilizza un contenitore di F-gas e prima del suo smaltimento non provvede al recupero degli eventuali gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione. Il comma 3 applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria alle imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, con esclusione dell'attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas, senza avvalersi di personale in possesso dell'attestato previsto dall'art. 9 del D.P.R. 146/2018.

Il comma 4, in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente, fa salve le sanzioni previste per il corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature dalla normativa in materia di rifiuti recata dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

L'articolo 8 individua le sanzioni per la **violazione degli obblighi in materia di certificazione** previsti dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014.

Articolo 8

In particolare, ai commi 1 e 2, sono individuate le sanzioni da applicare alle persone fisiche che svolgono le attività di cui all'art. 10, paragrafi 1, 2 e 6, del Regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato/attestato. Le sanzioni, in tal caso, variano da un minimo di 10.000 ad un massimo di 100.000 euro.

L'art. 10, paragrafo 1, del regolamento europeo richiede la formazione per le persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti:

- a. installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione del regolamento (per la precisione la norma fa riferimento a quelle indicate dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f); v. *supra*);
- b. controlli delle perdite nelle medesime apparecchiature (in realtà la norma fa riferimento solo a quelle cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e); v. *supra*);
- c. recupero di gas fluorurati a effetto serra (a norma dell'articolo 8, paragrafo 1).

Il successivo paragrafo 2 richiede la formazione per le persone fisiche incaricate di recuperare F-gas dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

Il paragrafo 6 prevede programmi di certificazione per le imprese che svolgono l'installazione, l'assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), per conto di altre parti.

Si fa notare che gli importi delle sanzioni sono identici a quelli previsti dall'art. 5 del vigente D.Lgs. 26/2013, anche se le fattispecie non sono sempre corrispondenti.

In particolare nella tavola di concordanza allegata alla relazione illustrativa viene sottolineato che la fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, di tale decreto non viene riproposta perché l'obbligo corrispondente viene abrogato.

Il comma 3 individua le sanzioni da applicare all'impresa che affida le attività citate ad un'altra impresa che non sia in possesso del pertinente certificato (pagamento di una somma da 10.000 a 100.000 euro).

Si ricorda che il paragrafo 11 dell'art. 10 del regolamento n. 517 dispone che "qualsiasi impresa che affidi un compito di cui al paragrafo 1, a un'altra impresa, adotta tutte le misure ragionevoli per accertarsi che quest'ultima sia in possesso dei certificati necessari per le attività richieste a norma del presente articolo".

Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per gli organismi di certificazione e gli organismi di valutazione (disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 146/2018) che non trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente.

Si ricorda che l'art. 5, comma 6, del D.P.R. 146/2018 dispone che "entro il 31 marzo di ogni anno,

gli organismi di certificazione designati trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente".

Entro la stessa scadenza, in virtù dell'art. 6, comma 5, gli organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione e di formazione trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente.

I commi 5 e 6 prevedono sanzioni amministrative pecuniarie da 150 a 1.000 euro in capo ai citati organismi di certificazione di valutazione finalizzate a garantire il rispetto dell'obbligo di tempestiva iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (istituito presso il Ministero dell'ambiente dall'art. 15 del D.P.R. 146/2018) nonché dell'obbligo di tempestiva trasmissione all'organismo di valutazione che li ha certificati, da parte degli organismi di certificazione, dei nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto la certificazione. Gli obblighi citati sono disciplinati dagli articoli 5 e 6 del D.P.R. 146/2018.

In base all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 146/2018, gli organismi di certificazione designati devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della designazione da parte del Ministero dell'ambiente.

Il successivo art. 6, comma 2, dispone invece che gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di valutazione della conformità che li ha certificati, i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro dieci giorni dalla data del rilascio del medesimo.

Il comma 7 applica la stessa sanzione prevista dai due commi precedenti agli organismi di certificazione e di valutazione che non inseriscono le informazioni richieste dal D.P.R. 146/2018 nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi.

Si tratta quindi di una disposizione finalizzata a garantire il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 4, del D.P.R. 146/2018.

Il comma 4 dell'art. 5 impone agli organismi di certificazione designati di inserire per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni:

- a) persone fisiche e imprese alle quali è stato rilasciato il pertinente certificato, con gli estremi identificativi del certificato stesso;
- b) gli estremi identificativi dei provvedimenti con i quali hanno sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i pertinenti certificati.

Il comma 4 dell'art. 6 impone agli organismi di valutazione di inserire, per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni:

- a) organismi di attestazione di formazione che hanno ottenuto la certificazione;
- b) provvedimento di sospensione o revoca della certificazione dell'organismo di attestazione di formazione, sulla base delle condizioni ivi previste;
- c) persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato di formazione.

Il comma 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.000 euro, da applicare in caso di mancata iscrizione al Registro telematico nazionale (istituito presso il Ministero dell'ambiente dall'art. 15 del D.P.R. 146/2018) da parte dei soggetti obbligati di cui agli artt. 6-10 del D.P.R. 146/2018.

Si tratta di una disposizione che riprende quella recata dall'art. 10 del D.Lgs. 26/2013, la quale prevedeva però, in caso di mancata iscrizione al Registro, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo maggiore (da 1.000 a 10.000 euro).

I soggetti obbligati a cui fa riferimento la norma in esame sono: gli organismi di attestazione di formazione e di valutazione della conformità (disciplinati dall'art. 6 del citato D.P.R.); le persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale (art. 7); le imprese soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale (art. 8); le persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale (art. 9); e le persone fisiche e imprese soggette all'iscrizione al Registro telematico nazionale esenti dall'obbligo di certificazione e attestazione (art. 10).

L'**articolo 9** individua le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di restrizioni all'immissione in commercio previsti dall'art. 11 del regolamento (UE) n. 517/2014.

[Articolo 9](#)

L'articolo 11 della norma europea di riferimento, al comma 1, vieta l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati nell'apposito allegato III, facendo tuttavia eccezione per il materiale militare e prevedendo distinzioni, se del caso, in funzione del tipo di gas fluorurato che contengono o del potenziale di riscaldamento globale del gas in questione. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 517/2014, il divieto non si applica ad apparecchiature caratterizzate da alta efficienza energetica, per le quali è stato previsto, nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile, un livello di emissioni di CO2 inferiore a quello di apparecchiature equivalenti che non contengono idrofluorocarburi.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9, in linea con le prescrizioni viste sopra, determinano le sanzioni per i trasgressori, i quali sono puniti con l'arresto da tre a nove mesi oppure con un'ammenda variabile tra 50.000 e 150.000 euro.

Si fa presente che il comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs 26/2013 prevedeva la possibilità che il fatto costituisse più grave reato, ipotesi non contemplata esplicitamente nella norma in esame.

Nella Relazione Tecnico-finanziaria si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 9 ripropone e amplia la norma preesistente di cui all'articolo 9, comma 1, del DLgs. 26/2013, estendendo la tipologia di apparecchiature per le quali vige il divieto di immissione in commercio.

La normativa vigente, in relazione alle attività per le quali sono ammesse apparecchiature che contengano gas fluorurati a effetto serra (D.P.R. n. 146/2018, recante Regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento CE n. 842/2006) prevede che gli acquirenti siano provvisti di **certificati o di attestati** per l'esercizio delle suddette particolari attività. In caso di assenza di tale requisito, il comma 3 dell'articolo 9 reca sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese fornitrici. Tali sanzioni scattano a prescindere dalle modalità di vendita, e vanno da 1.000 a 50.000 euro.

Identiche sanzioni colpiscono le persone fisiche o le imprese acquirenti in base alle previsioni del **comma 4 dell'articolo 9**.

Secondo l'articolo 16, comma 3, del citato D.P.R. 146/2018, qualora le apparecchiature contenenti i gas fluorurati a effetto serra forniti agli utilizzatori finali non siano **sigillate ermeticamente**, i fornitori hanno l'obbligo di farsi rilasciare dagli acquirenti una dichiarazione di impegno secondo cui l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata (a meno che l'installatore non coincida con il venditore); a tale riguardo, il **comma 5 dell'articolo 9** dello schema di decreto in commento stabilisce sanzioni a carico del fornitore che fornisca apparecchiature **non sigillate ermeticamente** nell'ipotesi di **mancata acquisizione della dichiarazione dell'acquirente relativa all'installazione**. Anche in questo caso le sanzioni si applicano indipendentemente dalle modalità di vendita. Esse vanno da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.

A norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, sostituito dal D.P.R. n. 146/2018, le imprese fornitrici sono tenute ad inserire una serie di informazioni in una banca dati, gestita dalla Camera di Commercio competente.

In base al comma 6 dell'articolo 9, l'eventuale mancato inserimento delle informazioni relative ai numeri dei certificati delle imprese acquirenti è punito con una sanzione variabile da 500 a 5.000 euro. Parimenti, **ai sensi del comma 7 dell'articolo 9**, identiche sanzioni sono previste per le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra usando apparecchiature non ermeticamente sigillate se tali imprese non immettono nella banca dati informazioni riguardanti: tipologia di apparecchiatura, numero e data della fattura o dello scontrino di vendita, anagrafica dell'acquirente, dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma.

Stando alla Relazione tecnico-finanziaria che accompagna l'Atto del Governo in esame, le previsioni di cui all'articolo 9 genereranno maggiori entrate per la finanza pubblica, in quanto introducono misure sanzionatorie pecuniarie nuove.

L'**articolo 10** reca le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di **etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature**. Attualmente, il regime delle sanzioni in materia è dettato dall'articolo 7 del DLgs. 26/2013, che è in vigore dal 12 aprile 2013.

Le apparecchiature e i prodotti in ordine ai quali l'articolo 12 del regolamento UE n. 517/2014 pone obblighi sono:

- a) apparecchiature di refrigerazione;
- b) apparecchiature di condizionamento;
- c) pompe di calore;
- d) apparecchiature di protezione antincendio;
- e) commutatori elettrici;
- f) generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;
- g) tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
- h) solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
- i) cicli Rankine a fluido organico.

Le etichette devono contenere varie informazioni, la cui tipologia è indicata dal regolamento europeo. Inoltre, secondo l'articolo 12 del regolamento UE 517/2014, devono essere chiaramente leggibili e indelebili e devono essere redatte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto o l'apparecchiatura deve essere immesso/a in commercio. Agli organismi dell'UE è conferito il potere di adottare atti per modificare gli obblighi di etichettatura, se del caso, alla luce degli sviluppi commerciali o

tecnologici.

La norma italiana attualmente vigente che punisce la violazione degli obblighi in questo campo, ovvero l'articolo 7 del D.Lgs.26/2013, dispone sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 50.000 euro per chi immette in commercio tali prodotti sprovvisti di etichetta o li etichetta in maniera non conforme alle norme. **Tale regime sanzionatorio viene confermato dall'articolo 10 dello schema in esame**, ove cambiano invece i riferimenti normativi aggiornandoli al nuovo quadro normativo.

Si fa notare che l'articolo 10 dello schema in esame, a differenza del corrispondente articolo 7 del D.Lgs 26/2013, non prende in considerazione l'ipotesi che il fatto costituisca reato.

L'articolo 11 determina le sanzioni per chi fa uso improprio di **esafluoruro di zolfo** nonché per chi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, viola taluni obblighi relativi ai gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione, fissati dall'articolo 13, comma 3, del regolamento (UE) 517/2014.

Il Regolamento (UE) 517/2014, all'articolo 13, commi 1 e 2, vieta l'uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio e nel riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione e per il riempimento di pneumatici di autoveicoli. In base alla disposizione in esame, chi viola i suddetti divieti è punibile con l'**arresto** da tre a nove mesi, o con un'**ammenda** da 50.000 a 150.000 euro. Tali sanzioni sono uguali a quelle attualmente prescritte dall'articolo 8 del D.Lgs. 26/2013 - di cui lo schema in esame dispone l'abrogazione - tranne che nella parte in cui la norma vigente contempla la possibilità che i fatti costituiscano più grave reato.

Per quanto riguarda i gas fluorurati a effetto serra per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione, il Regolamento (UE) 517/2014, all'articolo 13, comma 3, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2020 è vietato l'uso di quelli con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 allorché le apparecchiature abbiano dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente. Tuttavia, il divieto non si applica al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a - 50 °C né ad apparecchiature di refrigerazione per cui sia stata autorizzata un'esenzione. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 517/2014, vi sono casi in cui i divieti scatteranno all'inizio dell'anno 2030 anziché del 2020.

L'articolo 11, comma 2, dispone che le violazioni siano sanzionate in via pecuniaria, con importi da 10.000 a 100.000 euro.

In questo caso si tratta di sanzioni che vengono introdotte nell'ordinamento italiano per la prima volta e dalle quali, secondo quanto precisato nella Relazione tecnico-finanziaria, deriverà quindi un aumento delle entrate della finanza pubblica.

Si ricorda che l'articolo 13 del Regolamento UE, in materia di controllo dell'uso, stabilisce che è vietato l'uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio e nel riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione. Alle installazioni che utilizzano una quantità di esafluoruro di zolfo inferiore a 850 kg l'anno, riguardo alla pressofusione del magnesio e al riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione, il divieto si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2018 (par. 1).

Il par. 2 stabilisce che è vietato l'uso di esafluoruro di zolfo per il riempimento di pneumatici di autoveicoli. In base al par. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente. Il paragrafo in questione non si applica al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a - 50 °C.

Fino al 1° gennaio 2030 - stabilisce il regolamento europeo - il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra:

- a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6;
- b) gas fluorurati a effetto serra riciclati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.

Il divieto di cui al primo comma non si applica alle apparecchiature di refrigerazione per cui è stata autorizzata un'esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

Si valuti l'opportunità di chiarire, all'articolo 11 dello schema in esame, la scansione temporale delle diverse decorrenze dei divieti in conformità a quanto stabilito al riguardo dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 517/2014.

L'articolo 12 reca norme relative alla violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del

regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi, stabilendo sanzioni a carico di chi immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni (**comma 1**), oppure senza presentare la relativa dichiarazione di conformità (**comma 2**).

Si premette che ogni produttore e ogni importatore di idrofluorocarburi può immetterne in commercio sul mercato una quota fissa, assegnatagli dalla Commissione europea. Pertanto, le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio soltanto se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all'interno del sistema di quote (Regolamento UE 517/2014, articolo 14, comma 1). All'atto di immettere in commercio le apparecchiature precaricate di cui sopra, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature assicurano la conformità alle prescrizioni concernenti l'assegnazione di quote fisse e redigono un'apposita dichiarazione al riguardo (Regolamento UE 517/2014, articolo 14, comma 2). Inoltre, l'articolo 18, comma 2, del Regolamento (UE) 517/2014, cui fa esplicito riferimento l'articolo 12, comma 1, dello schema in esame, permette al produttore o importatore che ha ricevuto la sua quota di autorizzare un'altra impresa a utilizzarla, solo a condizione che le corrispondenti quantità di idrofluorocarburi siano fornite fisicamente dal produttore o importatore che dà l'autorizzazione. **In forza dell'articolo 12, comma 1**, dello schema in esame, se l'autorizzazione necessaria manca, chi immette in commercio le apparecchiature caricate con idrofluorocarburi è punito con una sanzione pecuniaria che va da 50.000 a 150.000 euro.

Il **comma 2 dell'articolo 12** stabilisce altre sanzioni più lievi, ossia da 5.000 a 50.000 euro, per coloro che immettono in commercio apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi senza presentare la relativa dichiarazione di conformità.

Le fattispecie sanzionatorie indicate dall'articolo 12 sono nuove per l'Italia e, perciò, secondo quanto si legge nella Relazione tecnico-finanziaria, da esse sono attese maggiori entrate per la finanza pubblica.

L'**articolo 13** reca le sanzioni per la violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote. Ai **commi 1, 2 e 3** è prevista una serie di sanzioni a carico dei produttori, degli importatori e dei rappresentanti esclusivi i quali, nei modi indicati, violino le prescrizioni restrittive afferenti alla commercializzazione degli idrofluorocarburi stabilite dai citati articoli 15, 16 e 18 del Regolamento (UE) 517/2014. Il **comma 4** dell'articolo 13, invece, prevede eccezioni al sistema sanzionatorio generale.

Come sopra ricordato, ogni produttore e ogni importatore di idrofluorocarburi può immetterne in commercio sul mercato una quota fissa, che gli viene assegnata dalla Commissione europea. In alternativa, essi possono commercializzare idrofluorocarburi in quantità corrispondente ad una quota che sia stata trasferita a loro da parte dell'assegnatario della quota stessa (trasferimenti regolati dall'articolo 18 del Regolamento UE 517/2014, su cui si veda anche il comma 1 dell'articolo 12 dello schema in esame) Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, sui soggetti in questione gravano altresì obblighi di comunicazione alle autorità; ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha prodotto, importato o esportato una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco dell'allegato II al Regolamento, deve fornire alla Commissione dati per ciascuna delle sostanze delle quali si è occupato; analogo adempimento devono adempiere le imprese che operano nel settore avendo ricevuto quote trasferite dagli assegnatari originari.

Il **comma 1** dell'articolo 13 interessa quei produttori, importatori e rappresentanti esclusivi i quali **immettono in commercio idrofluorocarburi**, anche contenuti in polioleone premiscelato, **senza avere avuto l'assegnazione della rispettiva quota**: costoro saranno puniti con l'**arresto** da tre mesi a nove mesi oppure con un'ammenda da 50.000 a 150.000 euro.

Le sanzioni recate dal **comma 2** si applicano ai produttori, importatori e rappresentanti esclusivi i quali immettono in commercio idrofluorocarburi, anche contenuti in polioleone premiscelato, senza avere ottenuto il trasferimento di una quota di assegnazione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del regolamento (UE) n. 517/2014. Anche in tale fattispecie, le sanzioni possono essere penali, con l'arresto da tre mesi a nove mesi, oppure amministrative, con l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro. Sotto il profilo sanzionatorio questo tipo di violazione è quindi equiparato all'immissione in commercio senza previa assegnazione della rispettiva quota.

Il **comma 3** dell'articolo 13 impone il rispetto delle quote assegnate, per mezzo di sanzioni amministrative. Infatti i produttori, importatori e i rappresentanti esclusivi che immettano in commercio idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in **quantità superiori** a quella della quota assegnata o della quota ottenuta mediante trasferimento, sono puniti con un'ammenda di importo variabile tra 50.000 e 150.000 euro.

Il **comma 4** prevede alcune **eccezioni al quadro sanzionatorio** delineato dai precedenti commi dell'articolo 13. Il comma 4, infatti, stabilisce che le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 - vale a dire per la commercializzazione in mancanza di una quota assegnata o in quantità superiore alla quota stessa - non si applichino ai produttori, importatori e rappresentanti esclusivi i quali trattano meno di 100 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi l'anno, né a chi, prescindendo dai volumi trattati, si occupi di idrofluorocarburi appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) idrofluorocarburi importati nell'Unione per essere distrutti;
- b) idrofluorocarburi usati come materia prima da un produttore o forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo come materia prima;
- c) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell'esportazione fuori dell'Unione, nei casi in cui tali idrofluorocarburi non siano successivamente resi disponibili a un'altra parte all'interno dell'Unione, prima dell'esportazione;
- d) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo in materiale militare;
- e) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa che li utilizza per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori;
- f) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa produttrice di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici.

L'**articolo 14** reca norme per la violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al **registro elettronico** delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi. Esso punisce i soggetti che violano le disposizioni riguardanti il registro elettronico delle quote, prevedendo, al **comma 1** relativamente ai produttori, importatori e rappresentanti esclusivi che non effettuano la registrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Sempre allo scopo di contrastare le violazioni degli obblighi di registrazione, il **comma 2** prevede identiche sanzioni per le imprese inadempienti che ricevono gli idrofluorocarburi da produttori, importatori e rappresentanti esclusivi.

Il **comma 3** applica il quadro sanzionatorio anche ad importatori di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi, mentre il **comma 4** prevede sanzioni amministrative pecuniarie - sempre da 5.000 a 50.000 euro - per le imprese che non comunicano alla Commissione le informazioni elencate all'articolo 3 del Regolamento di esecuzione 2019/661 UE.

L'immissione in commercio di idrofluorocarburi è regolata attraverso l'assegnazione di quote a produttori, importatori e rappresentanti esclusivi. Pertanto, la Commissione europea da tempo ha istituito un registro elettronico di tali quote, e ne assicura il funzionamento. In base all'articolo 17 del Regolamento UE 517/2014, nel registro devono essere obbligatoriamente presenti i seguenti elementi:

- a) i produttori e gli importatori cui è stata assegnata una quota per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- b) le imprese cui è stata trasferita una quota;
- c) i produttori e gli importatori che intendono presentare una dichiarazione;
- d) i produttori e gli importatori che forniscono idrofluorocarburi o le imprese che li ricevono con finalità di: distruzione, utilizzo come materia prima, esportazione fuori dall'Unione Europea, utilizzo in materiale militare, incisione di materiale semiconduttore o pulizia nel settore della fabbricazione di semiconduttori, produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;
- e) gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idrofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature.

La registrazione viene effettuata mediante una domanda alla Commissione, secondo le procedure stabilite dalla Commissione stessa la quale, con il Regolamento di esecuzione 2019/661 UE (articolo 3) ha indicato una serie di informazioni che le imprese devono fornire ai fini della registrazione (nome e forma giuridica, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici dell'impresa, nome di un referente, e altri elementi indicati in disposizione).

Le sanzioni di cui all'articolo 14 dello schema in esame sono nuove per l'ordinamento italiano e nella Relazione tecnico-finanziaria si afferma che le stesse comporteranno un aumento delle entrate per la finanza pubblica.

L'**articolo 15** individua le sanzioni per la violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n.517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento. In particolare:

- Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro:
 - o il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che viola gli obblighi di comunicazione, stabiliti dall'articolo 19, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n.517/2014 (comma 1);
 - o l'impresa che ha distrutto, nel corso dell'anno civile precedente, una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento, che non rispetta gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 19, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014 (comma 2);
 - o l'impresa che ha utilizzato come materia prima, nel corso dell'anno civile precedente, 1000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento, che non rispetta gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 19, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n.517/2014 (comma 3);
 - o l'impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento(UE) n.517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 19, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n.517/2014 (comma 4);
- sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5,000 euro:
 - o il produttore, l'importatore ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che ha immesso in commercio almeno 10.000 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi, nel corso dell'anno civile precedente, che non provvede a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014 da un organismo di controllo indipendente (comma 5);
 - o l'importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, del Regolamento (UE) n.517/2014 ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un importatore, che non provvede a far verificare da un organismo di controllo indipendente l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione di conformità di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 (comma 6).
- l'inesatta o incompleta o non conforme trasmissione delle informazioni di cui ai commi precedenti è punita, infine, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro (comma 7).

Procedimento di applicazione delle sanzioni e destinazione dei proventi (artt. 16-17)

L'**articolo 16** disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'attività di vigilanza e accertamento è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tal fine si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente (comma 1).

Come si precisa nella relazione, con la legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il *Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente* del quale fanno parte l'ISPRA, le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge, tra l'altro, l'attività istruttoria per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente (art. 3, lett. i) della legge n. 132 del 2016).

All'accertamento delle violazioni previste dallo schema di decreto in esame possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze (comma 2).

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 i soggetti legittimati a svolgere - in base ai commi precedenti - l'attività di vigilanza e accertamento possono assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni più utile informazione e procedere

a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonché procedere al sequestro cautelare di prodotti o apparecchiature o sostanze, secondo i poteri loro attribuiti (comma 3).

L'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, rubricato "atti di accertamento", prevede che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, non solo assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, ma anche procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' appena il caso di ricordare che ai sensi del quarto comma dell'articolo 13, all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, possono procedere pure a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria.

All'esito delle attività di accertamento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (privo di uffici periferici), successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui allo schema di decreto in esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 (comma 4).

In proposito, la relazione illustrativa precisa che in esito al Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019 si è deciso che - stante l'avviso espresso dal Ministero dell'interno che intende sgravare le Prefetture dalla competenza ad esse assegnata dall'ordinamento vigente - l'individuazione dell'organo competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative verrà rimessa al parere delle Commissioni parlamentari. Si ricorda che ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 689/1981, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di una connessione obiettiva con un reato, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

In caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "obbligo del rapporto" (comma 5).

A seconda della gravità della violazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna possono disporre la confisca amministrativa della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura. All'eventuale distruzione della sostanza si provvede a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il c.d Codice dell'ambiente (comma 6).

Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (comma 7).





L'**articolo 17** disciplina i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di decreto in esame. In particolare, è specificato che i proventi delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Infine, l'**articolo 18** reca la clausola di invarianza finanziaria e l'**articolo 19** abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Senato: Dossier n. 167

Camera: Atti del Governo n. 107

30 settembre 2019

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia